



Giovanni Maria Plasmati
- NOTAIO -

Repertorio N. 8686

Raccolta N. 6326

Fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di febbraio

26 febbraio 2020

In Chieti, nel mio studio alla Via Spaventa n. 7

Innanzi a me Dott. Giovanni Maria Plasmati, notaio in Chieti, iscritto nel Ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Chieti - Lanciano - Vasto,

sono presenti:

- **"ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO A-**

BRUZZO" - Ente del Terzo Settore, con sede in L'Aquila, alla Via Saragat, loca-

lità Campo di Pile, Casa del Volontariato, codice fiscale 93024850666, P.IVA

01944830668, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione,

MILANO Luigi, nato a Avezzano (AQ) il 20 ottobre 1951, domiciliato per la cari-

ca presso la predetta sede sociale, autorizzato al presente atto in forza dei poteri sta-

tutari vigenti e non revocati come dichiara, di seguito denominata *"Associazione in-*

corporante";

- **"CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCO-**

GLIENZA ONLUS", con sede in Chieti (Ch), alla Via Dei Frentani n. 81, cod.

fisc. 93008720695, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associa-

zione DI BONAVENTURA Ermanno, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18 marzo

1954, domiciliato per la carica presso la predetta sede dell'associazione, autorizzato

al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti e non revocati come dichiara;

- **"FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO" CSV della**

Registrato a Chieti

il 05 marzo 2020

n. 974 serie 1T

Euro 200,00

	Provincia del Pescara , con sede in Pescara (PE), alla Via Alento, n.93/4, cod. fisc.	
	91075100684, P.IVA 01934040682, iscritta in data 23 gennaio 2019 al n. 89 del re-	
	gistro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura - U.T.G. di Pescara, in	
	persona del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione DI BONAVEN-	
	TURA Casto, nato a Roseto Degli Abruzzi (TE) il 16 febbraio 1954, domiciliato	
	per la carica presso la predetta sede dell'associazione, autorizzato al presente atto in	
	forza dei poteri statutari vigenti e non revocati come dichiara;	
	- "ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO A-	
	BRUZZO" , con sede in Teramo (TE), alla Via Salvo D'Acquisto snc, codice fisca-	
	le 92020760671, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazio-	
	ne PICHINI Massimo, nato a Teramo (TE) il 17 marzo 1963, domiciliato per la ca-	
	rica presso la predetta sede dell'associazione, autorizzato al presente atto in forza	
	dei poteri statutari vigenti e non revocati come dichiara; denominate <i>di seguito "As-</i>	
	<i>sociazioni incorporate"</i> .	
	Detti componenti delle cui identità personale, qualifiche e poteri io Notaio so-	
	no certo, mi richiedono il presente atto al quale	
	premettono:	
	- che le predette associazioni ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL	
	VOLONTARIATO ABRUZZO, CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOL-	
	TO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS, FEDERAZIONE DELLE OPERE NON	
	PROFIT ABRUZZO e ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VO-	
	LONTARIATO ABRUZZO, hanno approvato il "Progetto di fusione per incorpora-	
	zione e contestuale scissione parziale omologa per incorporazione, in applicazione	
	analogica di quanto previsto dagli artt.2501 ter, 2506 bis e 2506 ter c.c., nel "Centro	
	Servizi per il Volontariato Abruzzo" - Ente del Terzo Settore delle Associazio-	

ni : -"A.P.V.A. Associazione Pro Volontariato Abruzzo", CSV della Provincia di Teramo; -"Federazione delle Opere Non Profit Abruzzo" CSV della Provincia di Pescara; e "Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza Onlus" CSV della provincia di Chieti" rispettivamente nel seguente modo:

a) l'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO, con delibera verbalizzata dal Notaio Giovanni Battista Bracone di Alba Adriatica, in data 30 dicembre 2019 rep. n. 134429, racc. n. 44987, registrato a Teramo il 29 gennaio 2020 al n. 332 - serie 1T;

b) il CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS con delibera verbalizzata da me Notaio in data 15 gennaio 2020, rep. n. 8491, racc. n. 6202, registrata a Chieti il 29 gennaio 2020 al n. 410 - serie 1T, ha approvato il predetto progetto di fusione mediante incorporazione del solo ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di centro di servizio di volontariato (Legge 266 del 91 art. 15, successivi decreto ministeriali e riforma del terzo settore della Legge 6 giugno 2016, n.106), escluso il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività assistenziale e in particolare quella di assistenza e recupero di persone con problemi di dipendenza come lo è stato sinora, che rimarrà in capo all'Ente scisso;

c) la "FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO" CSV della Provincia del Pescara", con delibera verbalizzata dal Notaio Marco Bulferi di Pescara in data 128 dicembre 2019, rep. n. 28385, racc. n. 19438, registrata a Pescara il 9 gennaio 2020 al n. 165 - serie 1T, ha approvato il predetto progetto di fusione mediante incorporazione dell'intera attività di Centro Servizi per il Volontariato esclusa la sola voce "FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE" pari ad Euro 40.050,10 (quarantamilacinquanta euro e dieci centesimi) che rimarrà in capo all'Ente scisso;

	d) I ^{ma} ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO A-	
	BRUZZO", con delibera verbalizzata dal Notaio Giovanni Battista Bracone di Alba	
	Adriatica, in data 20 dicembre 2019 rep. n. 134395, racc. n. 44958, registrato a Te-	
	ramo il 17 gennaio 2020 al n. 194 - serie 1T;	
	- che ai fini della predetta fusione deve tenersi conto della peculiare natura giuridi-	
	ca dei predetti Enti, e in particolare della loro natura giuridica;	
	- che stante la predetta semplificazione, ai fini della fusione in oggetto, non è stato	
	necessario indicare nel progetto di fusione il rapporto di cambio, le modalità di as-	
	segnazione delle partecipazioni, la data dalle quale vi è partecipazione agli utili e al	
	tempo stesso non è stato necessario predisporre la relazione degli esperti; inoltre vi	
	è una riduzione a metà dei termini previsti per il deposito degli atti;	
	- che come previsto dall'articolo 2501 <i>septies</i> , comma 1 c.c. sono stati depositati in	
	copia presso le sedi delle aziende interessate: il progetto di fusione; il nuovo statuto	
	dell'Associazione incorporante; i bilanci degli ultimi tre esercizi dell'azienda dei	
	centri partecipanti alla fusione;	
	- che si è fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la	
	pubblicazione sui siti internet delle Associazioni, interessate dalla fusione, e la data	
	fissata per la decisione in ordine alla fusione stessa;	
	- che si è fatta altresì rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorre-	
	re fra il deposito presso la sede delle Associazioni partecipanti alla fusione con i re-	
	lativi allegati, dei bilanci degli ultimi tre esercizi e la data fissata per la decisione in	
	ordine alla fusione;	
	- che a seguito della fusione per incorporazione in oggetto i rapporti di lavoro del	
	personale dipendente delle Associazioni incorporate - per le Associazioni CEN-	
	TRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ON-	

LUS e FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO, per il personale inerente a quanto incorporato - proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Associazione incorporante sulla base dei relativi inquadramenti di settore, secondo i termini e le modalità, come meglio infra precisati;

- che, come da dichiarazioni rese dagli Organi Amministrativi delle Associazioni, sino ad oggi non risultano pubblicate o notificate opposizioni dei creditori sociali;
- che, essendo decorsi i tempi ed essendosi verificate tutte le condizioni di legge, oggi si intende dare esecuzione alle predette delibere e stipulare l'atto di fusione tra le costituite Associazioni.

Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

FUSIONE

Le Associazioni CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS, FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO e ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO, come sopra rappresentate, si dichiarano fuse mediante incorporazione nell'ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO, in esecuzione delle rispettive deliberazioni innanzi citate.

All'uopo si precisa che, in conseguenza della suddetta fusione, la denominazione dell'Ente incorporante è **“CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO SETTORE”** in breve **“CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO – E.T.S.”**, così come indicato nella predette delibere.

ARTICOLO 2

EFFETTI

In conseguenza di detta fusione:

- verrà azzerato il patrimonio della sola ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO, con contestuale accorpamento dei suoi associati nell'ente incorporante, mentre verrà ridotto il patrimonio del CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS stante l'incorporazione del "solo ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di centro di servizio di volontariato" e quello della FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO, stante l'incorporazione dell'intera attività di Centro Servizi per il Volontariato, esclusa la sola voce "FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE" pari ad Euro 40.050,10 (quarantamila euro e dieci centesimi), secondo quanto precisato nel precitato Progetto di fusione;

- non vi sarà alcuna assegnazione di nuove quote, né di rapporto di cambio, né di eventuali conguagli in denaro, secondo quanto precisato nel precitato Progetto di fusione;

- il nuovo patrimonio dell'Associazione incorporante "CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO SETTORE", risulta composto dall'intero patrimonio dell'ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO e da parte di quello del CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS e della FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO, relativamente a quanto da esse Associazioni incorporato;

- i membri del **Consiglio Direttivo dell'Associazione "CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, che durano in carica per quattro esercizi risultano essere:

	a) DI BONAVENTURA Casto, innanzi generalizzato, quale Presidente;	
	b) MILANO Luigi, innanzi generalizzato, quale Vice Presidente;	
	c) DI BONAVENTURA Ermanno, innanzi generalizzato, quale Consigliere;	
	d) PICHINI Massimo, innanzi generalizzato, quale Consigliere;	
	e) DI GIOVANNI Franca, nata a Pescara il 12 novembre 1961, residente in Franca-	
	villa al Mare (Ch), alla Via Adriatica n. 458, cod. fisc.DGV FNC 61S52 G482M,	
	quale Consigliere;	
	f) MORETTI Mauro, nato a Caracas (Venezuela) il 2 settembre 1967, residente in	
	Pescara, al Viale Modesto della Porta n. 35, cod. fisc. MRT MRA 67P02 Z614T,	
	quale Consigliere;	
	g) VALLESE Ezio, nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 27 settembre 1957, resi-	
	dente in Giulianova, alla Via Gramsci n. 121, cod. fisc. VLL ZEI 57P27 F764Q,	
	quale Consigliere;	
	h) RECCHIA Pierluigi, nato a Teramo il 14 febbraio 1969, residente in Teramo, al-	
	la Via Alberto Pepe n. 18/A, cod. fisc. RCC PLG 69B14 L103O, quale Consigliere;	
	i) PETRUCCI Maria Carmela, nata a Sulmona (AQ) il 16 novembre 1947, ed ivi re-	
	sidente, alla Via L'Aquila n. 6, cod. fisc. PTR MCR 47S56 I804S, quale Consiglie-	
	re;	
	l) SALUSTRO Carlo, nato a L'Aquila il 18 dicembre 1950 ed ivi residente, alla Via	
	Vincenzo Camerini n. 5, cod. fisc. SLS CRL 50T18 A345X, quale Consigliere;	
	m) CORSINI Michele, nato a Chieti il 6 dicembre 1958 ed ivi residente, alla Via	
	Arniense n. 56, cod. fisc. CRS MHL 58T06 C632T, quale Consigliere;	
	n) DI PAOLO Antonio, nato a Osimo (AN) l'11 luglio 1960, residente in Chieti, al-	
	la Strada della Pace n. 189, cod. fisc. DPL NTN 60L11 G157K, quale Consigliere;	
	I signori DI BONAVENTURA Casto, MILANO Luigi, DI BONAVENTURA Er-	

	manno e PICHINI Massimo, qui presenti, espressamente accettano tali cariche non	
	trovandosi in condizioni ostative di legge.	
	I restanti membri del Consiglio Direttivo, come innanzi generalizzati, accetteranno	
	tale carica entro i termini di legge.	
	Solamente nel momento in cui verrà formalizzata l'accettazione da parte di tutti i	
	membri del costituito Consiglio Direttivo, il sistema di amministrazione verrà muta-	
	to da quello attuale a quello nuovo;	
	- i membri dell' Organo Sindacale "CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIA-	
	TO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO SETTORE", risultano essere:	
	a) VIGNOLI Gabriele, nato a Teramo il 4 settembre 1968 ed ivi residente, alla Via	
	De Benedictis n. 21, cod. fisc.VGN GRL 68P04 L103K, quale Componente effettivo	
	vo	
	b) DE BERARDINIS Luana, nata a Pescara il 28 febbraio 1974 ed ivi residente, alla	
	Via Monte Acquaviva 12, cod. fisc. DBR LNU 74B68 G482L, quale Componente	
	effettivo;	
	c) DI FRANCESCO Viviana, nata a L'Aquila il 18 novembre 1957 ed ivi residente,	
	alla Via Castelvecchio n.1/A, cod. fisc. DFR VVN 57S58 A345O, quale Componente	
	supplente;	
	d) RECCHIUTI Gabriele, nato a Teramo il 23 giugno 1972, residente in Notaresco,	
	alla via Valle Vignale n. 43, cod. fisc. RCC GRL 72H23 L103Z, quale Componente	
	supplente;	
	detti membri accetteranno tali cariche entro i termini di legge;	
	- cessano tutte le cariche degli Organi dell'ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIA-	
	ZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO, fatta eccezione per le Associazioni	
	CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA	

	ONLUS e FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO, stante	
	quanto da esse incorporato e meglio innanzi indicato.	
	In conseguenza della predetta fusione, inoltre, l'associazione incorporante “CEN-	
	TRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO	
	SETTORE” subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in o-	
	gni rapporto, anche processuale, dell'associazione incorporata ASSOCIAZIONE	
	A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO e in tutte le sue	
	ragioni, azioni e diritti come in tutti i loro obblighi impegni e passività di qualsiasi	
	natura e del CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCO-	
	GLIENZA ONLUS e FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZ-	
	ZO, relativamente a quanto incorporato.	
	Si precisa inoltre che verranno volturate in favore dell'associazione incorporante	
	“CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TER-	
	ZO SETTORE” tutti i diritti, i contratti e rapporti giuridici spettanti alle associazio-	
	ni incorporate, precisandosi che queste ultime non possiedono beni immobili, e mo-	
	bili registrati, ad eccezione di quanto in appresso indicato, per i quali occorre proce-	
	dere alle relative formalità, ad eccezione del seguente automezzo per trasporto di	
	persone, modello Ford Transit Tourneo, targato BC203 DM, telaio n.	
	WFOFXXGBVFWG58254, attualmente di proprietà del CENTRO SOLIDA-	
	RIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS.	
	Si autorizza ogni persona, Ente o Ufficio, pubblico o privato senza alcuna sua re-	
	sponsabilità, a trasferire ed intestare alla associazione incorporante “CENTRO	
	SERVIZI PER IL VOLONTARIATO ABRUZZO - ENTE DEL TERZO SETTO-	
	RE”, tutti gli atti, documenti, depositi, polizze, conti bancari o postali attualmente	
	intestati all'ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIA-	

	TO ABRUZZO" e alle Associazioni CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO A-	
	SCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS e FEDERAZIONE DELLE OPE-	
	RE NON PROFIT ABRUZZO, relativamente a quanto incorporato.	
	Le parti precisano che eventuali sopravvenienze attive e passive comunque reste-	
	ranno a vantaggio e carico della società incorporante, stante l'estinzione della sola	
	ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZ-	
	ZO.	
	ARTICOLO 3	
	DECORRENZA EFFETTI	
	Gli effetti civilistici della presente fusione decorreranno come per legge, con la pre-	
	cisazione che in riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro e all'amministrazione	
	del personale, nonché agli adempimenti connessi e conseguenti, le parti si danno	
	atto che la fusione avrà effetto dal 1° marzo 2020.	
	ARTICOLO 4	
	STATUTO DELLASOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE	
	L'Associazione risultante dalla fusione sarà regolata dalle norme tutte di cui allo	
	statuto sociale, allegato al presente atto sotto la lettera "A" .	
	ARTICOLO 5	
	PRIVACY	
	I componenti mi autorizzano al trattamento dei propri dati personali sensibili.	
	ARTICOLO 6	
	VALORE DELL'OPERAZIONE	
	Ai fini repertoriali le parti dichiarano che il patrimonio netto, quindi del capitale e	
	delle riserve disponibili, delle <i>Associazioni Incorporate</i> è complessivamente pari	
	ad euro 272.480,00 (euro duecentosettantaduemilaquattrocentottanta/00)	
	10	

ripartito come segue:

- per l'ASSOCIAZIONE A.P.V.A. ASSOCIAZIONE PRO VOLONTARIATO ABRUZZO euro 28.990,00 (euro ventottomilanovecentonovanta/00)

- per la FEDERAZIONE DELLE OPERE NON PROFIT ABRUZZO euro 78.000,00 (euro settantottomila/00)

- per il CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ONLUS Euro 165.490,00 (euro centosessantacinquemilaquattrocentonovanta/00)

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 art. 82 comma 5

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno.

L'atto occupa undici facciate intere e sin qui della dodicesima di tre fogli e viene letto da me Notaio, ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono, con me Notaio, alle ore 15,45

Firmato in calce ed a margine Milano Luigi, Di Bonaventura Ermanno, Di Bonaventura Casto, Pichini Massimo, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo



Giovanni Maria Plasmati

All. "A" ad atto n. 6326 Racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Centro Servizi Per Il Volontariato Abruzzo - Ente Del Terzo Settore”

in breve

"Centro Servizi Per Il Volontariato Abruzzo – Ets”

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione “Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo - Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata “Centro Servizi per il volontariato Abruzzo – ETS” o, ancora in forma abbreviata, “CSV Abruzzo – ETS”, d'ora in avanti anche CSV. L'utilizzazione dell'indicazione “Ente del Terzo Settore” ovvero dell'acronimo “ETS”, è condizionata all'avvenuta iscrizione dell'associazione nella sezione di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Una volta perfezionata detta iscrizione l'indicazione o l'acronimo di cui sopra dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in L'Aquila Via Giuseppe Saragat, 10 e sedi effettive, ai sensi del Art. 46 c.c., nelle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo individuate dal Consiglio Direttivo, che è l'Organo di Amministrazione dell'associazione. CSV Abruzzo è una Associazione del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, riconosciuta, senza fine di lucro, apartitica e aconfessionale . Fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo sanciti dalla Costituzione Italiana, assume a proprio riferimento la Carta della Rappresentanza.

Il CSV non ha scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste	
	nello statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Art. 2 - FINALITA'	
	Il CSV Abruzzo ETS persegue l'obiettivo di realizzare, direttamente, unitamente, o	
	tramite terzi, in via esclusiva o comunque principale attività di interesse	
	generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone lo svolgimento di attività	
	di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare	
	la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore realizzando ogni	
	attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato negli Enti del	
	Terzo Settore x, per l'interesse generale e con i criteri di qualità, economicità,	
	territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità,	
	pubblicità e trasparenza, di cui all' art. 63, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, denominato "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti anche	
	"Codice del Terzo Settore").	
	Si propone, in tal senso, di organizzare, gestire ed erogare i servizi di cui al n.2 del	
	successivo articolo 3, al fine di promuovere e consolidare la presenza e il ruolo dei	
	volontari negli Enti del Terzo Settore in Abruzzo, senza distinzione tra Enti	
	associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di	
	volontariato. Il tutto nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali	

definiti dall'ONC ai sensi dell' articolo 64, comma 5, lettera d) del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 - ATTIVITA' E SERVIZI

Il CSV svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lettere:

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo favorendo la crescita, il coordinamento e l'efficacia delle Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Saranno svolte iniziative sociali con finalità educative e di cittadinanza attiva;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

	legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	
	2. Il CSV Abruzzo, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII del Codice del	
	Terzo Settore, erogherà i seguenti servizi:	
	a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare	
	visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria	
	nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e	
	della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di	
	istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo	
	Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli	
	enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;	
	b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino	
	ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del	
	volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte	
	dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;	
	c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati	
	a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale,	
	assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della	
	rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito,	
	nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze	
	acquisite dai volontari medesimi;	
	d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e	

	la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle	
	iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore	
	tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad	
	accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;	
	e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche	
	dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito	
	nazionale, comunitario e internazionale;	
	f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere	
	l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi,	
	strumenti ed attrezzature.	
	L'associazione può svolgere ogni altra attività diversa ritenuta idonea alla	
	realizzazione dei fini statutari purché secondarie e/o strumentali rispetto a quelle	
	sopra elencate ed ai sensi e con i criteri dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, non	
	incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti, nelle forme e alle condizioni	
	di legge. L'individuazione di dette attività, tempo per tempo, è affidata al Consiglio	
	Direttivo.	
	I servizi del CSV come richiamati nell'art. 63 D. Lgs. 117/2017, a seguito	
	dell'accreditamento di cui all'art. 61 del Codice del Terzo Settore, sono erogati	
	attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del Codice	
	del Terzo Settore. E' fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente	
	erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili	
	acquisiti con le medesime risorse.	
	Il CSV potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere	
	liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento.	
	Le risorse di cui al comma precedente sono gestite con contabilità separata.	

	Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CSV potrà dotarsi di ogni	
	struttura o strumento utile ed adeguato, compreso imprese strumentali. Potrà,	
	altresì, attivare intese, convenzioni e rapporti di collaborazione con altri Centri di	
	Servizio per il Volontariato e altri enti del Terzo Settore, amministrazioni	
	pubbliche, imprese ed altri enti privati, nel rispetto del Titolo VII del Codice del	
	Terzo Settore	
	L'Associazione può partecipare a progetti e programmi di altre associazioni, enti	
	ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o	
	indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe.	
	Art. 4 - APPARTENENZA: ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA' DI	
	SOCIO	
	Sono Soci Fondatori del CSV Abruzzo i soci degli enti gestori dei CSV abruzzesi	
	al momento dell'approvazione del presente Statuto. Gli stessi sono ammessi come	
	soci e con la predetta qualità di Fondatori, e vengono iscritti nel libro dei soci a	
	seguito dell'approvazione del presente Statuto.	
	Possono far parte quali soci ordinari dell'associazione le organizzazioni di	
	volontariato e gli altri enti del Terzo Settore aventi sede legale in Abruzzo, ai sensi	
	del D. Lgs. 117/2017 - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del	
	codice civile - che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei principi, nei valori	
	e nelle norme contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere	
	dell'Associazione.	
	Sono considerati Enti del Terzo Settore a rilevanza regionale quelli aventi sede	
	legale in Abruzzo, a struttura federale (un ente di livello superiore che associa gli	
	altri) e costituiti da Enti del Terzo Settore con sede legale ed attività svolte in	
	almeno 2 province della regione Abruzzo. Allo scopo di garantire le finalità di cui	

	all'art 61 comma 1 lett. g) D. Lgs. 117/2017, gli Enti a rilevanza regionale	
	potranno far parte quali soci ordinari del CSV Abruzzo unicamente attraverso	
	l'Ente di livello superiore o quello che dagli Enti federati venga scelto e delegato a	
	tanto.	
	Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita	
	domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma, secondo le modalità e con le	
	allegazioni documentali stabilite dal medesimo organo. L'aspirante socio dovrà	
	altresì eleggere domicilio per le comunicazioni da parte del CSV con indicazione di	
	un numero di fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata ad esso riferibile.	
	Il consiglio Direttivo deve entro 90 giorni deliberare sull'ammissione o	
	sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione dandone immediata	
	comunicazione scritta agli interessati ed iscrivendo la delibera sul libro degli	
	associati. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.	
	L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a	
	condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente	
	Statuto anche – ove se ne presenti la necessità – dichiarando la disponibilità a	
	concorrere alle esigenze organizzative del CSV con i propri mezzi e le proprie	
	strutture, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare	
	principi, valori e norme del presente statuto e di tutte le norme dell'associazione, a	
	versare la quota associativa all'ingresso, quella annuale e i contributi	
	eventualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. L'aspirante socio e chi ne	
	ha la rappresentanza legale non devono trovarsi in posizione di conflitto di interessi	
	con il CSV e il rappresentante legale non deve aver subito condanne penali per	
	delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) né	
	essere o essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di	

	<p> misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti</p>	
	<p> o iscrivibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive</p>	
	<p> all'esercizio di attività. Non deve altresì aver posto in essere condotte incompatibili</p>	
	<p> con i CSV e/o comunque con i principi, i valori e le norme del presente statuto.</p>	
	<p> Devono avere statuti conformi alla Costituzione ed alle leggi vigenti e rispettosi del</p>	
	<p> principio di democraticità della struttura associativa.</p>	
	<p> La qualità di socio si perde per recesso, scioglimento dell'ente, per esclusione</p>	
	<p> deliberata motivatamente dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p>	
	<p> Il socio può essere escluso per:</p>	
	<p> Violazione degli obblighi previsti dal presente statuto.</p>	
	<p> Difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti nel presente articolo</p>	
	<p> Gravi motivi, che abbiano recato un pregiudizio all'attività ed al funzionamento</p>	
	<p> dell'Associazione.</p>	
	<p> Morosità nell'eventuale pagamento della quota sociale e degli importi</p>	
	<p> eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;</p>	
	<p> I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di</p>	
	<p> appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi cessati, né possono</p>	
	<p> vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>	
	<p> Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio</p>	
	<p> Direttivo dal rappresentante legale e produce i suoi effetti con delibera di presa</p>	
	<p> d'atto del Consiglio stesso.</p>	
	<p> Le esclusioni vengono decise dai medesimi organi e con le medesime modalità di</p>	
	<p> cui al comma 2 del presente articolo.</p>	
	<p style="text-align: center;"> Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI</p>	
	<p> I soci hanno il diritto:</p>	

se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, di votare direttamente o indirettamente in assemblea con le modalità, le forme e le eccezioni appresso specificate, ed in particolare di eleggere democraticamente gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, fermo restando che, come appresso ulteriormente specificato, la maggioranza dei voti di ciascuna assemblea è attribuita alle organizzazioni di volontariato, e che il CSV stabilisce misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati e misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

di essere informati sulle attività del CSV e controllarne l'andamento;

di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;

di frequentare i locali del CSV;

di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal CSV;

di concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci del CSV, nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; di partecipare attivamente nella gestione del CSV rispettando la disponibilità dichiarata con la domanda di ammissione, versare la quota associativa e le altre quote richieste e deliberate dall'Assemblea, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del CSV:

- l'Assemblea Regionale;

	- le Delegazioni Territoriali;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di controllo;	
	- il Collegio dei garanti.	
	Il consiglio direttivo ed il presidente svolgono le funzioni di organo di	
	amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo Settore nelle modalità	
	disciplinate dal presente statuto.	
	Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso	
	dei requisiti specifici di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed	
	indipendenza di cui all'art. 61, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 117/2017.	
	La candidatura ad elezioni politiche europee, nazionali e locali causa	
	automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CSV fino alla	
	proclamazione degli eletti.	
	I componenti degli organi sociali a carico dei quali siano stati emessi	
	provvedimenti giudiziari non definitivi e per delitti non colposi dell'Autorità	
	giurisdizionale penale, o che siano iscritti nel registro degli indagati possono essere	
	sospesi dall'incarico, da parte del Collegio dei Garanti, fino al termine del	
	procedimento con archiviazione o sentenza passata in giudicato.	
	In attuazione delle facoltà previste dall'art. 26 comma 3 del Codice del Terzo	
	Settore, non può far parte degli organi sociali del CSV (a meno che non si tratti del	
	rappresentante nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo nell'organo di	
	controllo) e, se eletto e/o nominato, decade dall'incarico:	
	Chi si trovi nelle condizioni descritte nell'art. 61, c. 1, lett. i) punti 1-2-3-4 del	
	Codice del Terzo Settore	

	Chi abbia responsabilità diretta all'interno di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo del CSV.	
	Chi abbia incarichi di governo nazionale o presso gli enti locali o incarichi di amministrazione presso gli enti prevalentemente partecipati o controllati da enti pubblici;	
	Chi abbia o abbia avuto, fino a 5 (cinque) anni dalla cessazione, rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione a progetto o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV.	
	I presidenti e componenti dell'organo di amministrazione di enti di qualsiasi tipo, di regime pubblicistico o privatistico, che abbiano o abbiano avuto, fino a 5 anni dalla cessazione, rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con il CSV.	
	Chi si trovi o si sia trovato, fino a 5 (cinque) anni dalla cessazione, in qualsiasi altra posizione di conflitto di interessi con il CSV.	
	Chi abbia subito condanne penali per delitti non colposi (salvo che per le stesse sia intervenuta piena riabilitazione) o sia o sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti o iscrिवibili nel casellario giudiziale o di irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività.	
	Chi sia interdetto, inabilitato, fallito.	
	Con riguardo all'Organo di Controllo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei componenti degli altri organi del CSV;	
	Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di tutti i soggetti che si trovino nelle situazioni di incompatibilità fin qui menzionate.	
	Art. 7 - ASSEMBLEA	

	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del CSV Abruzzo.	
	L'assemblea è composta dai soci ed è convocata dal presidente Regionale.	
	Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e munita della copia del documento di identità del rappresentante legale del socio. E' ammessa al massimo una sola delega.	
	Per garantire l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato (Art. 61 lett. f del Codice del Terzo Settore) si utilizzerà un meccanismo di voto ponderato attribuendo un numero di voti maggiore all'insieme dei soci che hanno la qualifica di OdV. In particolare nel momento della convocazione dell'assemblea, qualora i soci convocati ed aventi diritto di voto non siano costituiti in maggioranza semplice da organizzazioni di volontariato, al voto che verrà espresso da ciascuna delle OdV verrà attribuito un valore numerico superiore a uno ed accresciuto proporzionalmente fino a costituire, sommato a quello delle altre OdV, la maggioranza semplice, secondo la seguente formula:	
	$1 \text{ sta al totale delle OdV convocate come } x \text{ sta al totale degli ETS non OdV convocati} + 1.$	
	Il valore della "x" sarà quello attribuito al voto della singola OdV.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno due volte l'anno. Essa si riunisce in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci o dalla metà dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.	

	L'assemblea è convocata dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.	
	L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza dei tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida in presenza di almeno la metà dei soci. Con i presupposti previsti dall'art. 24 comma 4 D. Lgs. 117/2017 potranno essere previste e disciplinate con apposito regolamento assemblee separate.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Per deliberare le modifiche dello statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le altre delibere occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.	
	L'Assemblea in sede ordinaria:	
	approva il programma generale annuale di attività del CSV;	
	approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;	
	provvede alla elezione, alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei Garanti;	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	

	discute ed approva le proposte di Regolamento, predisposte dal Consiglio	
	Direttivo, per il funzionamento degli organi sociali;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	delibera sul riesame dell'esclusione degli associati;	
	delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua	
	competenza.	
	L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle seguenti questioni:	
	- modifica dello Statuto;	
	- scioglimento del CSV Abruzzo e devoluzione del suo patrimonio;	
	- trasformazione, fusione o scissione del CSV	
	Per ragioni d'ordine e per favorire la partecipazione alla discussione (art. 61	
	comma 1 lett. g) e h) D. Lgs. 117/2017) l'assemblea ordinaria, quando se ne	
	presenti la necessità o opportunità in relazione a ragioni di ordine e comunque nel	
	caso dell'elezione delle cariche sociali, potrà essere svolta con tavoli di lavoro dei	
	soci delle delegazioni territoriali e con successiva espressione del voto in	
	assemblea tramite un numero di 8 soci designati per ogni delegazione 5 dei quali	
	appartenenti al novero delle rispettive ODV associate. Nella convocazione saranno	
	specificate le predette modalità di svolgimento. Le votazioni verranno espresse con	
	i medesimi criteri, forme e modalità previsti nei precedenti commi del presente	
	articolo.	
	Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non	
	interventuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo	
	verbale presso la sede sociale e presso le altre sedi di delegazione.	
	Art. 8 - DELEGAZIONI TERRITORIALI	
	Al fine di rispettare la partecipazione e la rappresentatività nei territori provinciali,	

	con criteri di pariteticità fra di essi, e in attuazione dell'art. 61 c. 1 lett. g) e h) del	
	Codice del Terzo Settore, il CSV Abruzzo ETS articola la propria presenza sul	
	territorio con quattro delegazioni territoriali, una per provincia, le quali potranno	
	provvedere, d'intesa con il CSV, all'apertura di sportelli anche infraprovinciali,	
	ove necessario.	
	Sono enti aderenti alle delegazioni territoriali gli associati aventi sede legale nelle	
	province di competenza. Le delegazioni territoriali concorrono alla	
	programmazione delle attività del CSV, rappresentando agli organi amministrativi	
	regionali le esigenze di ciascun territorio.	
	In particolare le delegazioni territoriali:	
	Svolgono un ruolo di reale collegamento tra gli Enti del Terzo Settore presenti sul	
	territorio, favorendo le relazioni e la collaborazione tra gli stessi ed in particolare	
	tra questi e le istituzioni pubbliche locali;	
	Promuovono iniziative territoriali volte alla realizzazione delle finalità e degli scopi	
	del CSV Abruzzo così come indicati nel presente statuto;	
	Relativamente alla gestione del CSV la delegazione territoriale:	
	Attua il programma annuale del CSV Abruzzo nel territorio di competenza;	
	Raccoglie le istanze e valuta i bisogni espressi dagli Enti del Terzo Settore del	
	territorio e trasmette tali proposte ed esigenze al CSV Abruzzo che dovrà valutarle	
	ed eventualmente farle proprie nella programmazione e nella realizzazione dei	
	servizi;	
	Informa sui servizi erogati dalle strutture operative del CSV e favorisce la	
	partecipazione alle iniziative in programma;	
	Valuta l'efficacia e la qualità dei servizi erogati e la loro rispondenza alle necessità	
	esplicite o implicite delle associazioni.	

	Sviluppano i rapporti nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali,	
	politiche ed economiche presenti nel proprio territorio di riferimento, al fine di	
	favorire la costruzione di rapporti di sussidiarietà tra il mondo del Terzo Settore e	
	gli altri soggetti del territorio.	
	Il CSV per tali fini destina annualmente – in occasione della formazione del	
	bilancio preventivo e sulla base del programma - una quota delle risorse generali di	
	bilancio alle attività di servizio delle delegazioni, secondo criteri ed indirizzi	
	stabiliti dal Consiglio Direttivo e con delega di funzioni, nei rispettivi territori,	
	riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti e nei limiti da queste stabilite anche del	
	potere di rappresentanza nei confronti dei terzi.	
	Le delegazioni territoriali sono governate da un organo amministrativo (Consiglio	
	Direttivo di Delegazione) composto dai tre componenti del consiglio direttivo del	
	CSV eletti tra i candidati di ciascuna di esse. Al suo interno l'organo elegge il Capo	
	Delegazione, che sovrintende alle attività della Delegazione nei limiti e secondo i	
	criteri fissati dal Consiglio Direttivo del CSV regionale. Ai componenti sono	
	richiesti gli stessi requisiti e vengono applicate le stesse regole previste per i	
	componenti del Consiglio Direttivo del CSV regionale.	
	L'organo di amministrazione della delegazione dura in carica quattro anni ed i	
	relativi componenti possono essere rieletti per un massimo di tre mandati	
	consecutivi.	
	Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle delegazioni sono svolte dagli	
	organi di controllo e garanzia del CSV Abruzzo, i quali potranno procedere anche	
	con l'acquisizione di documentazione e/o informazioni utili presso le delegazioni,	
	ovvero con attività ispettiva.	
	Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO	

	Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione del CSV ed è composto da	
	12 consiglieri eletti dall'assemblea in termini di pariteticità territoriale. A tal fine	
	per ciascuna elezione ogni delegazione dovrà esprimere un numero di almeno tre	
	candidati, sottoponendo gli stessi al voto dell'assemblea che esprimerà 12 (dodici)	
	preferenze in termini di pariteticità territoriale. L'organo di amministrazione delle	
	delegazioni territoriali è composto dai tre componenti del consiglio direttivo eletti	
	tra i candidati di ciascuna di esse.	
	Il Consiglio Direttivo amministra e dirige l'associazione ed è dotato di poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.	
	In particolare:	
	- Esegue le deliberazioni dell'assemblea;	
	- Elegge nel suo seno il Presidente, che è anche Presidente dell'associazione;	
	- Elegge il Vice Presidente – Vicario, che assume le funzioni di Presidente in caso	
	di assenza o impedimento dello stesso e, su indicazione del Presidente e in termini	
	di pariteticità territoriale, il Comitato Esecutivo composto di 4 (quattro) membri,	
	tra i quali necessariamente sono ricompresi il Presidente ed il Vice Presidente	
	Vicario. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, attua le	
	delibere e le decisioni del Consiglio Direttivo e gestisce l'ordinaria attività del CSV	
	e le attività ad esso delegate dal Consiglio Direttivo;	
	- nomina e revoca la persona che provvede al coordinamento operativo e alla tenuta	
	amministrativa dell'associazione;	
	- nomina i rappresentanti del CSV negli organismi delle associazioni nazionali di	
	rappresentanza dei Centri di Servizio;	
	determina le sedi effettive e le eventuali sedi operative del CSV;	
	- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento degli organi sociali del	

	CSV;	
	- pianifica l'assunzione di personale dipendente e dispone rapporti di	
	collaborazione che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;	
	- presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il	
	bilancio sociale, il programma annuale di attività;	
	- decide, su proposta del Presidente, in ordine all'assunzione e al licenziamento	
	del personale dipendente, all'avvio e all'interruzione di rapporti di collaborazione	
	e consulenza;	
	- riceve le domande di adesione di nuovi soci, e decide su di esse con motivato	
	parere;	
	- richiede alle delegazioni territoriali il parere su questioni inerenti i bilanci e il	
	piano di attività, che deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni;	
	- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	- propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio.	
	Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale	
	risponde direttamente. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano di diritto i	
	componenti dell'Organo di controllo con funzioni consultive. Partecipano altresì e	
	senza diritto di voto coloro che vengano invitati dal Consiglio stesso.	
	Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. I	
	componenti il Consiglio Direttivo decadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di esercizio	
	della loro carica. Sono rieleggibili ma non possono effettuare più di tre mandati	
	consecutivi.	
	I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente a maggioranza assoluta.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce	

almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del CSV. Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede con l'integrazione del primo dei non eletti, in difetto viene convocata senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante il quale resta in carica fino alla fine del mandato del consiglio del quale entra a far parte e potrà essere rieletto al massimo per altri due mandati.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente; nelle espressioni di voto segreto, in caso di parità di voti, la delibera si intende respinta.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nonché Presidente

	dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.	
	E' fatto divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente per più di	
	due mandati consecutivi e pertanto per un massimo di otto anni. Convoca le	
	riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce le esecuzioni delle	
	deliberazioni dei predetti organi.	
	Vigila sul buon andamento amministrativo dell'associazione e sull'osservanza	
	dello statuto.	
	Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno,	
	sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile.	
	Esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.	
	Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed	
	altri organismi, instaurando rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative	
	dell'associazione.	
	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte	
	dal Vice Presidente.	
	Il vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia	
	oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal	
	presidente stesso. Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso	
	intraprese. Ove il presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli	
	consentono di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta	
	intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del	
	presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.	
	Cura gli interessi dell'associazione ed è il responsabile generale del buon	
	andamento dell'azione sociale nella sua interezza.	
	Sottoscrive gli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di	

terzi.

Art. 11 - ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Sono organi di garanzia e controllo del CSV:

a) L'organo di controllo

b) il Collegio dei Garanti.

2. La carica di componente in un organo di garanzia e controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del CSV

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché ed ancora sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo regolare funzionamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia specificamente nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In questo caso tutti i componenti saranno revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Può in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo acquisendo, a tal fine, dagli amministratori notizie sull'andamento

	delle operazioni sociali o su affari specificamente determinati.	
	E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea, salvo il	
	membro effettivo con funzioni di Presidente che – qualora l'associazione sia	
	accreditata come CSV - è nominato dall'Organismo Territoriale di Controllo.	
	Trattandosi di organo collegiale ed in ossequio all'art. 30 c. 5 del Codice del Terzo	
	Settore, almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra	
	le categorie di cui all'art. 2397 codice civile. Ai componenti dell'organo di	
	controllo si applica l'art. 2399 codice civile.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere convocati e possono assistere	
	alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Ai componenti dell'organo di controllo può essere riconosciuto un compenso,	
	determinato dal Consiglio Direttivo.	
	Qualora sia necessario l'organo di controllo vota a maggioranza semplice, per	
	alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il	
	voto del Presidente.	
	Art. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI	
	Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di	
	giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri	
	sull'interpretazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e	
	regolamentari.	
	Esso ha il compito di:	
	- Interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi	
	dirigenti sulla loro corretta applicazione;	
	- Emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e delibere degli organi	
	dirigenti;	

	- Disporre la sospensione di cui al precedente art. 6 comma 5;	
	- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli	
	organismi dirigenti, fra organi sociali proponendo, ove occorra, al Consiglio	
	Direttivo provvedimenti disciplinari da irrogare;	
	svolgere ogni altra funzione prevista ed attribuita al Collegio dal presente Statuto.	
	E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte	
	più diligente, prima del deferimento della controversia al giudice ordinario.	
	Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti che subentrano	
	in ogni caso di dimissioni o decadenza di un membro effettivo, eletti	
	dall'Assemblea e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro	
	interno il Presidente. I componenti restano in carica per quattro anni e possono	
	essere rieletti per un massimo di tre mandati.	
	Il Collegio è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta se ne presenta la	
	necessità e comunque quando la convocazione è richiesta dagli organi di CSV	
	Abruzzo.	
	Le decisioni del Collegio devono essere prese con il rispetto del principio del	
	contraddittorio e sono inappellabili.	
	Delle proprie riunioni i Garanti redigono apposito verbale che viene conservato a	
	loro cura nell'apposito registro.	
	Art. 14 - REQUISITI E INCOMPATIBILITA'	
	Qualora si renda necessario verificare la sussistenza dei requisiti di incompatibilità	
	previsti nel presente statuto, si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta	
	avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in	
	esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei	
	Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.	

Art. 15 – COORDINAMENTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO

La persona che coordina la gestione operativa e amministrativa del CSV Abruzzo nominata ai sensi dell'art.9, comma 2, partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; predispone, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la bozza di programma annuale di attività e la bozza di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo, di bilancio sociale e li espone allo stesso Consiglio Direttivo. Coordina l'attività del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi del CSV.

Art. 16 - BILANCIO E PATRIMONIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci, secondo le modalità e i termini previsti dal presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli

	accantonamenti.	
	Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea	
	entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio	
	consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30	
	aprile di ogni anno. I termini possono essere prorogati per particolari esigenze dal	
	Consiglio Direttivo, fermi restando i tempi per il rispetto delle scadenze di legge e	
	amministrative.	
	E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da	
	fonte diversa dal FUN.	
	Il patrimonio del CSV Abruzzo è costituito da ogni bene mobile ed immobile che	
	pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto	
	patrimoniale e finanziario comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate, erogazioni donazioni e lasciti, quote associative,	
	contributi degli associati o di terzi. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria.	
	Le entrate del CSV sono:	
	- Le risorse del FUN ad esso destinate di cui al Codice del Terzo Settore;	
	- Le eventuali quote associative da versarsi all'atto dell'ammissione e anno per	
	anno;	
	- I contributi straordinari o per particolari iniziative che richiedano disponibilità	
	eccedenti;	
	- I versamenti volontari degli associati;	
	- Le erogazioni, donazioni e lasciti ricevuti	
	- I contributi degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti o istituzioni	
	private e pubbliche;	

	- Le entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;	
	- I proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;	
	- I proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;	
	- Gli introiti da manifestazioni o raccolte pubbliche;	
	- I rimborsi derivanti da convenzioni.	
	Art. 17 - BILANCIO SOCIALE	
	Il CSV redige annualmente il Bilancio sociale e ne dà adeguata pubblicità ai sensi	
	della lett. l), co. 1, art. 61 del D.Lgs. n. 117/2017, anche attraverso il deposito	
	presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio	
	sito internet.	
	Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori	
	(art. 16 Codice del Terzo Settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo.	
	Art. 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
	Il CSV deve tenere i seguenti libri:	
	- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di	
	amministrazione;	
	- libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo, del Collegio dei Garanti, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si	
	riferiscono.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma	
	previa richiesta scritta al Presidente. L'esame dovrà essere consentito entro 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta e, qualora il socio intenda acquisire copie, lo farà a	

proprie spese.

Art. 19 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il CSV attua, anche attraverso i regolamenti di funzionamento degli organi sociali, politiche di trasparenza e pubblicità dei propri atti. Il programma annuale delle attività del CSV, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed i curricula degli amministratori sono pubblicati sul sito internet del CSV. Il CSV pubblica altresì ogni altra informazione per la quale sia previsto dalla legge il relativo obbligo.

Art. 20 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci componenti l'assemblea.

Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 21 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E REVOCA

DELL'ACCREDITAMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Qualora l'associazione sia accreditata come CSV, in caso di scioglimento, estinzione o revoca dell'accREDITAMENTO, le risorse del FUN ad essa assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del

	FUN ai sensi dell'art. 63 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Nella medesima	
	ipotesi gli eventuali beni mobili o immobili acquisiti dal CSV con le risorse del	
	FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da CSV	
	Abruzzo secondo le indicazioni provenienti dall'Organismo Nazionale di Controllo	
	ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice del Terzo Settore.	
	L'Assemblea con lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori,	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	Art. 22 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
	Nel registro dei soci del CSV Abruzzo verranno automaticamente iscritte le	
	associazioni risultanti socie dei CSV Provinciali, le quali sono considerate a tutti	
	gli effetti soci fondatori del CSV Abruzzo.	
	In sede di prima applicazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo verrà	
	costituito da tre componenti per ogni CSV Provinciale, attualmente operante. I	
	consiglieri verranno indicati da ogni consiglio direttivo dei CSV provinciali. Il	
	nuovo Direttivo così composto provvederà alla nomina del presidente. I consigli	
	direttivi dei CSV provinciali restano in carica in qualità di organi di	
	amministrazione delle delegazioni territoriali fino alla scadenza del nuovo	
	Consiglio Direttivo, dovendosi poi procedere a contestuale rielezione.	
	Il Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dei commi precedenti, resterà in carica per	
	quattro anni.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme	
	contenute nel Codice del Terzo Settore e nel Codice Civile, e ogni altra	
	disposizione prevista dalla Legge.	
	I limiti di mandato per il Presidente, per i componenti il Consiglio Direttivo, e le	
	Delegazioni Territoriali, nonché di ogni altro Organo Sociale, hanno effetto a	

partire dal primo rinnovo di tali Organi successivo all'entrata in vigore del presente
statuto.

Il presente Statuto, come modificato, fa riferimento a compiti e obblighi del CSV
ed ai rapporti tra questo e gli organismi territoriali e nazionali di controllo ed ha
pertanto efficacia condizionata al conseguimento dell'accreditamento ai sensi degli
artt. 61 ss. del Codice del Terzo Settore. In difetto dell'accreditamento perderà
automaticamente vigore e sarà sostituito dallo Statuto previgente. Perderanno in
questo caso vigenza anche gli atti e le deliberazioni assunti in relazione alle norme
del presente statuto.

Chieti, lì 26 febbraio 2020

Firmato in calce ed a margine Milano Luigi, Di Bonaventura Ermanno, Di
Bonaventura Casto, Pichini Massimo, Notaio Giovanni Maria Plasmati, sigillo

*** Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.